

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 7 Farmaceutica
Centro Regionale di Farmacovigilanza

Prot. 28840

del 19-6-2024

Oggetto: Disposizioni inerenti la consegna in caso di urgenza di medicinali con obbligo di prescrizione e in assenza di ricetta

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Provinciali

Ai Responsabili dei Servizi di Farmacia
delle Aziende Sanitarie Provinciali

Agli Ordini Provinciali dei Medici

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti

A Federfarma Sicilia

Ad Assofarm
LORO SEDI

Con la nota prot. n. 56813 del 23/12/2022 sono state fornite indicazioni in merito alla consegna in caso di urgenza di medicinali con obbligo di prescrizione e in assenza di ricetta, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 31/03/2008.

Il citato provvedimento pur consentendo, in alcuni limitati casi di estrema necessità e urgenza la consegna al paziente di un medicinale in assenza di ricetta, dispone tra l'altro che in **nessun caso** sia ammessa la consegna senza ricetta per:

- **medicinali stupefacenti** di cui al DPR 309/1990 e s.m.i.;
- **medicinali assoggettati a prescrizione medica limitativa** (medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti).

Ai sensi del citato disposto normativo nazionale, il farmacista è giustificato a dispensare i farmaci, su richiesta del paziente, esclusivamente in caso di **estrema necessità ed urgenza** ed in assenza di prescrizione medica, soltanto se viene contemplata una delle seguenti condizioni:


1. Patologia cronica

Qualora il medicinale (tra gli iniettabili soltanto l'insulina) venga richiesto per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto **da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica**, il farmacista può procedere alla dispensazione, a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco richiesto:

- a. presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto;
- b. esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall'autorità sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco; qualora il documento non indichi il farmaco da utilizzare nel trattamento, il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento, con il medicinale richiesto. La dichiarazione è conservata dal farmacista ed è allegata all'apposito registro;
- c. esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia cronica da cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento;
- d. esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni; in tal caso il farmacista è tenuto ad apportare un'annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzo;
- e. conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.

2. Necessità di non interrompere il trattamento terapeutico

Qualora la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, quale ad esempio l'ulteriore assunzione di un antibiotico (nel caso di antibiotici monodose è ammessa anche la consegna di medicinali iniettabili), il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali:

- 
- a. presenza, in farmacia, di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;
 - b. esibizione, da parte del cliente, di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato. Il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. La dichiarazione è conservata dal farmacista ed annotata in apposito registro.

3. Prosecuzione della terapia a seguito di dimissioni ospedaliere

Il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti, dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata, la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto.

Il Farmacista, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, è tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che deve informare il medico curante del ricorso a tale procedura, **consegnando una scheda, da inoltrare al Medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato.**

L'articolo 7, comma 2, prevede che il Farmacista annoti su un **apposito registro**, le cui pagine sono dallo stesso numerate, timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del DM in argomento, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione, tra quelle sopra riportate, che ha dato luogo alla consegna del farmaco, allegando, ove contemplata, la dichiarazione di assunzione di responsabilità del paziente.

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene utile richiamare gli obblighi per i Medici di Medicina Generale i quali, in nessun caso, possono effettuare prescrizioni a carico del SSN di farmaci anticipati dalle Farmacie in assenza della suddetta scheda di consegna farmaci.


Nel ribadire che, *“in nessun caso i farmaci dispensati in urgenza possono essere posti a carico del SSN”*, si chiede ai Dipartimenti del Farmaco delle AA.SS.PP., di predisporre specifiche verifiche volte a garantire l'osservanza di quanto disposto dal citato Decreto.

Per quanto non espressamente segnalato, si rimanda nuovamente al Decreto 31 marzo 2008 recante *“consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta.”* (G.U. Serie Generale, n. 86 del 11 aprile 2008).

Nel raccomandare la stretta osservanza delle disposizioni riportate sopra riportate, si chiede di dare massima diffusione della presente a tutti gli operatori sanitari interessati.

Il Responsabile dell'U.O. 7.1

Dr. Alessandro Oteri



Il Responsabile del Servizio

Dr. Pasquale Cananzi



Il Dirigente Generale
Dr. Salvatore Iacolino

